

Codice A1813A

D.D. 30 ottobre 2017, n. 3541

R.D. 523/1904 e l.r. 12/2004 .Autorizzazione idraulica n. 4973 per la costruzione di una passerella sul Rio della Chiesa - D'Attia in Ala di Stura (To). Richiedente: Comune di Ala di Stura.

In data 14.10.2017 con nota prot n 1767 il Comune di Ala di Stura ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la costruzione di una passerella pedonale sul Rio della Chiesa - D'Attia funzionale al collegamento con l'area mercatale del concentrico. I lavori consistono nella formazione di due spalle d'appoggio in c.a, di cui la sinistra su micropali, nella posa di due travi portanti in acciaio con sovrastante impalcato ligneo e finale parapetto. In riferimento all'art. 12 della l.r. 37/2006 recante disciplina degli ambienti acquatici, si osserva che non verranno realizzati interventi diretti in alveo. Il tutto così come precisamente riportato sugli elaborati agli atti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geom A. Martinengo, del geol. R. Franco e dell'ing. V. Bernaudo, costituiti dalla relazione tecnica illustrativa, dalla relazione idraulica e geologica e da tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Ala di Stura con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 ottobre 2017 n. 39 ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Rilevando che la passerella ricade in perimetrazione di conoide attivo, su richiesta dello scrivente Settore di cui al prot n 49486 del 20.10.2017, il Comune di Ala di Stura ha trasmesso il 24.11.2017 la nota n 1857 contenente in allegato integrazioni al progetto riferite a: 1) attestazione di conformità NTA locali; 2) aggiuntiva relazione di compatibilità idraulica-idrogeologica con scenari di rischio; 3) dichiarazione del Sindaco di opera "*non altrimenti localizzabile*"; 4) atto liberatorio ex art. 18 c.7 delle NTA PAI; 5) estratto catastale.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;

- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visti l'art. 12 della l.r. 37/2006 e la D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 il Comune di Ala di Stura alla costruzione della passerella sul Rio della Chiesa - D'Attia in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate sugli elaborati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni;
3. il materiale di risulta proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde, le opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica-idrogeologica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventi critici; pertanto dovranno essere acquisite informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
6. ad ultimazione dei lavori, in ragione della rilevata pericolosità idrogeologica, per ragioni di sicurezza deve essere attivata idonea sorveglianza e, qualora venissero meno i limiti della prescritta funzionalità idraulica del manufatto, interdetto l'accesso all'area a mezzi e persone attivando nel corso dell'evento tutte le azioni necessarie per eliminare le situazioni di pericolo; in particolare, si richiama l'*elaborato "Tav 16 integrazioni alla relazione idraulica"*, in ordine ai livelli d'attenzione: con l'emanazione del "preallarme codice 2" -come da Disciplinare sul Sistema di Allertamento della Regione Piemonte-, è necessario attivare il presidio visivo, con "allarme codice 3", il monitoraggio idraulico-idrogeologico;
7. la "*Tav 16 integrazioni alla relazione idraulica*", contenente anche le operazioni correlate alla sicurezza idraulica-idrogeologica da compiere anche nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza, di ispezione e di conservazione delle opere, deve far parte integrante del Piano di Protezione Civile operante sul territorio comunale (L. n. 225/1992 e s.m.i.);
8. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo

- del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
10. il richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
 11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
 13. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 14. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
 15. ai sensi della l.r. 12/2004 e del regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i., le opere in alveo e/o sulla proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il rilascio da parte dello scrivente Settore del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
(Arch. Adriano BELLONE)